



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPEMAC – Uff. Pamac3

**“Misure esplicative dell’attività di pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo”
IL DIRIGENTE**

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'Articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'Articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'Articolo 102;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, recante le modalità di applicazione del richiamato regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Visto il Decreto Ministeriale 17 febbraio 2017, (di seguito Decreto), recante “misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l’ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale”.

Visto il Decreto Ministeriale 31 luglio 2017, recante l'istituzione (ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 3, comma 1, del Decreto) dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo;

Vista la Circolare n. 0089635 del 24/02/2022 recante le Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l'altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 4/2012, l'amministrazione, può con proprio decreto, disporre limitazioni alle attività di pesca, al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e seguenti del richiamato regolamento (CE) n. 1224/2009, in capo agli Stati membri, ricadono gli obblighi e le responsabilità connesse all'esatta registrazione delle catture, con particolare riguardo agli stock ittici soggetti a piani pluriennali di gestione e/o conservazione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ad un riassetto delle richiamate norme nazionali, finalizzato all'adozione di specifiche disposizioni che assicurino la corretta implementazione, a livello nazionale, delle citate previsioni internazionali;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'implementazione di misure tecniche che, nell'assicurare la puntuale registrazione dei dati relativi alle catture di tonno alalunga nel Mediterraneo, consentano, anche e soprattutto, il contestuale e costante monitoraggio del progressivo raggiungimento dei quantitativi massimi catturabili;

Decreta:

Articolo 1

Elenco delle unità autorizzate alla pesca professionale del tonno alalunga

1.1. A decorrere dal 1° aprile 2023, è istituito, presso la Direzione generale, l'elenco delle unità autorizzate alla pesca del tonno alalunga basato sull'elenco in vigore dal quale, così come previsto dalla circolare n. 0089635 del 24.02.2022, verranno cancellati tutti i pescherecci che non si sono dotati di un sistema di registrazione elettronico delle catture alla data del 28 febbraio 2023.

1.2. I pescherecci che non sono stati autorizzati e non risultano inseriti nell'elenco di cui al precedente paragrafo non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari così come previsto dall'art 4 comma 4 del Decreto.

Articolo 2

Disposizioni e misure tecniche per la pesca professionale del tonno alalunga

2.1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente articolo, sono tenuti a dichiarare anche le catture di peso inferiore ai 50 kg di tonno alalunga.

2.2. le unità inserite nell'elenco non potranno comunque intraprendere l'attività di pesca senza un e-logbook funzionante.

Articolo 3

Rinnovo, validità, decadenza, revoca e sospensione

3.1. L' autorizzazione ha validità annuale con rinnovo automatico effettuato d'ufficio direttamente dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

3.2. La medesima autorizzazione decade automaticamente nelle seguenti ipotesi:

a) nell'ipotesi di revoca della licenza in virtù dell'Articolo 14, co. 4, del D. Lgs. n. 04 del 09 gennaio 2012, nel caso di cessazione di validità della licenza di pesca previste dall'Articolo 6 del D.M. 26 luglio 1995, nonché in tutte le ipotesi previste dall'Articolo 163, comma 1, del Codice della Navigazione;

b) in caso di esplicita rinuncia ai sistemi "palangaro" e/o "circuizione", ovvero degli attrezzi "palangaro derivante (LLD)" e/o "circuizione (PS)", al fine di effettuare un'altra pesca specifica;

c) di mancata impugnazione del provvedimento di assegnazione punti da parte del Capo del Compartimento conseguente all'accertamento di una o più infrazioni gravi correlate all'impiego di reti derivanti, ovvero di mancata impugnazione dell'ordinanza d'ingiunzione, ovvero nell'ipotesi in cui, all'esito del giudizio di impugnazione dei detti provvedimenti, nell'ambito del quale sia disposta la sospensione dell'efficacia degli stessi, intervenga il passaggio in giudicato della sentenza di respingimento della domanda di annullamento;

d) ritiro della licenza di pesca in via definitiva conformemente a quanto previsto dall'Articolo 7, par. 4, del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009;

3.3. L'autorizzazione è sospesa quando la licenza di pesca è stata sospesa in via temporanea.

Articolo 4

Cancellazione dall'elenco delle unità navali autorizzate alla pesca del tonno alalunga e subentro nell'elenco di nuove navi

4.1. I proprietari dei pescherecci in favore dei quali è rilasciata l'autorizzazione specifica di pesca, possono richiedere alla Direzione Generale, utilizzando esclusivamente il modello allegato 3 del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 (Decreto) la definitiva cancellazione dall'elenco dell'unità da pesca per la quale la medesima era stata rilasciata. Alla cancellazione consegue il ritiro dell'autorizzazione alla pesca specifica da parte dell'Autorità marittima presso i cui uffici l'unità da pesca risulta iscritta. L'autorizzazione, in originale, dovrà essere riconsegnata all'ufficio di iscrizione dell'unità da pesca entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento che dispone la cancellazione dall'elenco. L'Autorità marittima provvederà, entro i successivi 15 giorni, a trasmetterla alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

4.2. I soggetti di cui al paragrafo che precede possono, nell'ipotesi di motivata e comprovata necessità, – compilando l'istanza in bollo di cui all'allegato 3 del Decreto, – il rilascio di una nuova autorizzazione, relativa ai medesimi attrezzi precedentemente autorizzati, in luogo di quella già rilasciata all'unità da pesca originariamente iscritta nell'elenco, in favore di altro peschereccio di loro proprietà, nella cui licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validità siano autorizzati all'impiego dei sistemi “palangaro” e/o “circuizione”, ovvero degli attrezzi “palangaro derivante (LLD)” e/o “circuizione (PS)”.

4.3. L'Amministrazione non procederà, in nessun caso, al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 4.2. nell'ipotesi in cui:

a) il peschereccio di cui si chiede la radiazione dall'elenco ovvero quello di cui si chiede il subentro abbia commesso, nei 12 mesi antecedenti al deposito dell'istanza, una o più infrazioni gravi correlate all'impiego di reti derivanti;

b) sia stato omesso pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'annessa tariffa al D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972 da parte del peschereccio di cui si chiede la radiazione dall'elenco o del peschereccio di cui si chiede il subentro;

c) non vi sia l'autorizzazione di cui all'Articolo 652 del Codice della navigazione con la quale il Giudice dell'Esecuzione autorizza la navigazione della nave – ove pignorata – di cui si chiede il subentro nell'elenco;

d) non sussistano le condizioni di navigabilità di cui all'Articolo 164 del Codice della navigazione;

4.4. All'istanza in questione, dovrà essere allegata, a pena di irricevibilità della stessa, la seguente documentazione:

i) la dichiarazione di assenso alla formulazione dell'istanza da parte dell'armatore della nave di cui si chiede la radiazione dell'elenco e di quello della nave subentrante qualora i medesimi non coincidano con il proprietario della stessa;

ii) copia della licenza di pesca ovvero dell'attestazione provvisoria in corso di validità di entrambi i pescherecci;

iii) copia della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'annessa tariffa al D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972 relativa ad entrambi i pescherecci;

iv) copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto che presenta l'istanza ovvero del legale rappresentante pro tempore dello stesso in ipotesi di persona giuridica;

v) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, ai sensi per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presenza a bordo dell'e-logbook regolarmente funzionante;

vi) in ipotesi di pignoramento della nave, copia dell'autorizzazione del Giudice dell'esecuzione di cui all'Articolo 652 del Codice della navigazione, munita di attestazione di conformità.

4.5. Nessuna autorizzazione può essere rilasciata all'armatore sostituito che assuma l'esercizio di una nuova unità da pesca non iscritta nell'elenco.

4.6. In nessun caso è possibile richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, qualora la cancellazione dall'elenco dell'unità da pesca consegua alla demolizione volta ad ottenere benefici connessi all'arresto definitivo (e ciò anche in virtù dell'Articolo 17, paragrafo 2, lettera d, della proposta – COM(2018) 390 final – formulata in data 13 giugno 2018 dalla Commissione in ordine a un nuovo regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca nell'ambito del prossimo quadro di bilancio dell'UE per il periodo 2021 – 2027).

Articolo 5
(Disposizioni finali)

5.1. Il presente decreto integra ed esplicita le previgenti e corrispondenti disposizioni nazionali, in premessa citate.

5.2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.

Roma, _____

IL DIRIGENTE
Giovanni D'Onofrio
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)